

Aerodromo Ambri (LSPM)

Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

Aeroplani ed elicotteri

Approvazione ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)

Le superfici di limitazione degli ostacoli si basano sulle norme e sulle raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) direttamente applicabili in Svizzera.

Si applicano le seguenti disposizioni:

La costruzione e la modifica di edifici e impianti nonché di oggetti temporanei e vegetazione che attraversano le superfici di limitazione degli ostacoli sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). I progetti di costruzione e di modifica delle linee ad alta tensione devono essere notificati all'UFAC dall'ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI).

Finché la decisione dell'UFAC non è passata in giudicato, conformemente all'articolo 65 capoverso 4 OSIA non è consentito iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea.

Le disposizioni relative agli ostacoli alla navigazione aerea sono disciplinate negli articoli da 58a a 70 OSIA.

Scala 1:10'000

Data modelli d'altezza: 03.10.2022, Data delle misure topografiche: 20.04.2022

Per domande in merito all'impiego del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli rivolgersi a: ols@bazl.admin.ch

Il calcolo ostacoli per aeroplani considera pure la definizione degli ostacoli per il volo d'elicotteri

Scuola universitaria professionale
della Svizzera italiana

SUPSI

Piano n° 1 - Variante del 12 ottobre 2022
Comune di Quinto, PMAP, UFAC
Dim. [cm]: 94,50 x 74,25
Data ultima stampa: 19.10.2022



Via Ronga 86
CH-6712 Miroslavia
T. +41 91 880 77 41
info@viscontiassociati.ch
www.viscontiassociati.ch

Legenda:

- Striscia di pista
- Superficie di limitazione degli ostacoli per l'avvicinamento e livello di transizione laterale
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per l'avvicinamento e livello di transizione laterale
- Superficie di limitazione degli ostacoli per il decollo
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per il decollo
- Superficie di limitazione degli ostacoli per gli elicotteri
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per gli elicotteri
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinate per la superficie orizzontale (1027.9 m s.l.m.) e la superficie conica (1027.9 m s.l.m. - 1062.9 m s.l.m.)
- Attraversamento del terreno: obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 63 lettere a e b OSIA e obbligo di registrazione di cui all'articolo 65a OSIA (cfr. riquadro sottostante)
- Traiettorie di volo per gli aeroplani pubblicate nell'AIP
- Traiettorie di volo per gli elicotteri pubblicate nell'AIP
- Traiettorie di volo per gli aerei pubblicate nell'AIP
- Confini comunali
- Chioma dell'albero, altezza in m s.l.m.
- Gruppo di alberi con indicazione della chioma dell'albero più alta in m s.l.m.
- Edificio, altezza in m s.l.m.
- Antenna / pilone, altezza in m s.l.m.

Riquadro:

L'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 63 lettere a e b OSIA nonché obbligo di registrazione di cui all'articolo 65a OSIA mantengono la loro validità anche al di sotto della superficie di limitazione degli ostacoli determinante.

Art. 63 Obbligo di autorizzazione

Per la costruzione o la modifica delle seguenti categorie di oggetti il proprietario deve chiedere l'autorizzazione all'UFAC:

- linee aeree ad alta tensione, impianti eolici e slacklines, se raggiungono o superano un'altezza di 60 m;
- altre costruzioni e impianti non oggetti temporanei quali piloni di misurazione, gru a fune e gru mobili, se raggiungono o superano un'altezza di 100 m;
- costruzioni e impianti non vegetazione che attraversano una superficie registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza. Nel caso di oggetti temporanei, quali in particolare le gru mobili, che attraversano per un massimo di 15 metri una superficie orizzontale o conica registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza vale solo l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 65a e 65b.

